

Scheda informativa per i clienti per la notifica di un sinistro in caso di Garanzia 2+2 o Shop Garant

Garanzia 2+2, incl. Shop Garant: notificare un sinistro in maniera semplice e rapida

Dopo la scadenza della garanzia del produttore (2 anni dalla data d'acquisto) o in un caso Shop Garant (entro sette giorni dalla data d'acquisto) notificate il vostro sinistro direttamente a Helvetic Warranty.

Notificate il sinistro il prima possibile online, all'indirizzo:
www.helvetic-warranty.ch

Per notificare un sinistro vi occorrono i seguenti documenti:

- Ricevuta d'acquisto di Media Markt
- Numero IMEI o numero di serie dell'oggetto assicurato (li trovate sull'apparecchio, sulla confezione o sulla ricevuta d'acquisto)
- Fotografie dell'apparecchio danneggiato (in un caso Shop Garant)

Se vi serve assistenza per la notifica online di un sinistro, siamo raggiungibili come segue:

Hotline sinistri: 0848 640 600

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì / dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Una volta accettato il sinistro, Helvetic Warranty intraprenderà i passi necessari per la riparazione del danno.

Importante:

**Tenete presente che il danno deve dapprima essere verificato da Helvetic Warranty.
In caso di riparazione senza preventiva approvazione di Helvetic Warranty, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte.**

**Condizioni generali d'assicurazione Media Markt Garanzia 2+2
Edizione 09/2020**

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) del contratto di assicurazione collettiva tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA (Helvetia), in qualità di assicuratore, e Helvetic Warranty GmbH (Helvetic Warranty), in qualità di stipulante.

1. Acquisto, inizio e durata dell'assicurazione

La copertura «Garanzia 2+2» può essere stipulata contemporaneamente al contratto di compravendita per l'apparecchio interessato, oppure entro la scadenza della garanzia accordata per contratto da Media Markt (garanzia per i difetti della cosa). In caso di stipula del contratto d'assicurazione successiva al contratto di compravendita, la copertura Shop Garant decade.

a) Copertura «Estensione della garanzia»

La copertura assicurativa relativa all'estensione della garanzia inizia al momento della scadenza della garanzia accordata per contratto da Media Markt (garanzia per i difetti della cosa) di due anni, ossia 24 mesi dopo la messa in funzione o l'acquisto dell'apparecchio assicurato e termina:

- trascorsi due anni (24 mesi) dall'inizio ;
- in caso di danno totale

b) Copertura «Shop Garant»

La copertura assicurativa ha inizio alla data d'acquisto e termina alla decorrenza di 7 giorni civili o in caso di danno totale.

2. Revoca dell'assicurazione

È possibile revocare l'assicurazione entro 30 giorni dal momento dell'acquisizione della Garanzia 2+2 da parte della persona assicurata, a condizione che fino a quel momento non sia stato notificato nessun sinistro. L'assicurazione si estingue con la consegna della dichiarazione di revoca. Il premio versato viene rimborsato alla persona assicurata.

4. Validità territoriale

Tutto il mondo

5. Persona assicurata

La persona assicurata è il detentore del certificato di assicurazione e della ricevuta d'acquisto di Media Markt per l'oggetto assicurato, a condizione che sia domiciliata in Svizzera.

6. Apparecchio assicurato

L'assicurazione copre l'apparecchio definito nella ricevuta d'acquisto di Media Markt e indicato nell'ambito della copertura Garanzia 2+2, inclusi gli accessori compresi nella dotazione di base, fino a un massimo di CHF 200.-.

L'assicurazione è valida anche per l'apparecchio sostitutivo, qualora l'apparecchio assicurato debba essere sostituito a seguito di un caso di garanzia (garanzia del produttore e del venditore).

7. Cambiamento di proprietario

Se l'oggetto dell'assicurazione cambia proprietario, la copertura assicurativa è valida anche per il nuovo proprietario.

8. Eventi assicurati

a) Coperture «Estensione della garanzia»

L'assicurazione copre la perdita improvvisa e imprevista della capacità di funzionamento di un apparecchio assicurato conseguente a difetti di costruzione, del materiale, di fabbricazione o a errori di calcolo (analogamente alla garanzia del produttore).

L'enumerazione è esaustiva.

b) Coperture «Shop Garant»

L'assicurazione copre il danneggiamento o la distruzione dell'apparecchio assicurato a seguito di una influenza esterna improvvisa o imprevedibile conseguente a:

- umidità o liquidi (escluse piene e inondazioni)
- influenza esterna violenta (ad es. caduta), danni da sabbia, cortocircuito o sovratensione

L'enumerazione è esaustiva.

9. Prestazioni

a) in caso di sinistro, l'Helvetia eroga le seguenti prestazioni:

in caso di danno parziale:

- le spese di riparazione, al massimo fino a concorrenza del prezzo d'acquisto (senza abbonamento) dell'apparecchio assicurato al

momento del sinistro;
per i telefoni cellulari esiste una possibilità di sostituzione nell'ambito della riparazione

In caso di danno totale:

- o, in caso di riparazione antieconomica, un rimborso, sotto forma di buono Media Markt, del valore dell'apparecchio assicurato previo ammortamento del prezzo d'acquisto originario secondo le seguenti tabelle (valore attuale). Se tale versamento è antieconomico, il cliente riceverà un apparecchio sostitutivo dello stesso tipo e qualità. La valutazione dell'economicità ai sensi della presente condizione compete a Helvetia e Helvetic Warranty

In caso di danno totale, l'apparecchio diventa di proprietà dell'assicuratore e deve essere consegnato a Helvetic Warranty prima dell'erogazione della prestazione assicurativa. Un danno totale è presente quando la riparazione dell'apparecchio non è tecnicamente possibile o è antieconomica. Ai sensi delle presenti condizioni, una riparazione è ritenuta antieconomica se i costi che ne conseguono sono superiori al valore attuale secondo la seguente tabella.

Estensione della garanzia

Età dell'apparecchio in mesi	Rimborso massimo del prezzo d'acquisto originario
25-36	80%
37-48	60%

Shop Garant

Tipo di apparecchio	Rimborso massimo del prezzo d'acquisto originario
tutti gli apparecchi	100%

10. Esclusioni

a) Esclusioni generali

L'assicurazione non copre i danni:

- conseguenti ad abbandono, perdita o spostamento;
- conseguenti a incendio o eventi naturali;
- conseguenti a disposizioni delle autorità;
- che rientrano nelle prestazioni di garanzia, risp. nella responsabilità del produttore o del venditore;
- agli alloggiamenti o alle parti esterne dell'apparecchio assicurato, a condizione che il suo funzionamento non sia compromesso;
- conseguenti a inosservanza delle istruzioni per l'uso, perdita di dati, danni al software e danni causati da virus informatici;
- causati da lavori di riparazione, manutenzione, ripristino o pulizia;
- se la persona assicurata non è in grado di mettere a disposizione l'apparecchio danneggiato;
- che sono da attribuire a negligenza grave o dolo dell'avente diritto;
- per i quali il processo di riparazione non è gestito tramite Helvetic Warranty;
- relativi al normale calo delle prestazioni di batterie e dispositivi di illuminazione;
- insorti in seguito a modifiche apportate all'apparecchio assicurato non ammesse dal produttore o dal venditore;
- danni e difetti assicurati da altre polizze assicurative;
- danni e difetti riconducibili a una manutenzione carente o alla mancata osservanza delle istruzioni di manutenzione consigliate dal produttore;

Parimenti, non l'assicurazione non copre:

- le spese di verifica nel caso in cui non si riscontrino nessun danno assicurato a carico dell'apparecchio.

b) Ulteriori esclusioni dall'estensione della garanzia

L'assicurazione non copre:

- i danni dovuti a influenza esterna;
- i danni che sfociano in un ritiro dal mercato da parte del produttore.

11. Obblighi in caso di sinistro

Il sinistro deve essere notificato immediatamente (al più tardi entro 14 giorni dalla scoperta) a Helvetic Warranty, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon (tel. 0848 640 600 o www.helvetic-warranty.ch), presentando i documenti giustificativi richiesti e compilando il modulo di sinistro online.

La persona assicurata è inoltre tenuta a

- comunicare il numero IMEI / di serie di un oggetto assicurato e, su richiesta, a inoltrare la ricevuta d'acquisto;

12. Violazione degli obblighi

In caso di violazione di prescrizioni o obblighi legali o contrattuali, le prestazioni potranno essere rifiutate. Non si incorre in questa sanzione se dalle circostanze risulta che la violazione non è imputabile a colpa.

13. Altre assicurazioni e responsabilità

Hanno priorità gli altri contratti d'assicurazione in essere al momento del verificarsi del danno che coprono gli stessi rischi coperti dall'assicurazione casco totale di Media Markt. Solo nel caso in cui gli altri contratti non forniscano alcuna prestazione o prevedano solo prestazioni parziali, l'Helvetia provvederà ad erogare le prestazioni ai sensi delle presenti condizioni.

Se un responsabile civile è tenuto a rispondere per l'evento, il suo obbligo di risarcimento prevale su quello di rimborso derivante dal presente contratto. Se il responsabile civile rifiuta di adempiere al suo obbligo di prestazione e se sussiste un danno che va rimborsato in base alle presenti condizioni, l'Helvetia anticipa la prestazione subentrando nei diritti nei confronti del responsabile civile. La detrazione della franchigia o le differenze di franchigia nonché le riduzioni dovute a negligenza grave, violazione degli obblighi, sottoassicurazione e diverse valutazioni in caso di sinistro non vengono rimborsate mediante le presenti disposizioni.

14. Foro competente e diritto applicabile

Per le controversie derivanti dal presente contratto, la persona assicurata può rivolgersi al foro competente del suo domicilio, in alternativa a quello della sede della stipulante (Helvetic Warranty).

Il contratto d'assicurazione è disciplinato dal diritto svizzero, in particolare dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

15. Trattamento dei dati

Helvetic Warranty e l'Helvetia procedono al trattamento dei dati risultanti dalla documentazione contrattuale o dalle pratiche relative al contratto e li utilizzano, in particolare, per l'elaborazione dei casi d'assicurazione, per valutazioni statistiche nonché a fini di marketing. I dati vengono conservati fisicamente o elettronicamente. Nella misura necessaria, l'Helvetia può inoltrare i dati per l'elaborazione a terzi coinvolti nelle pratiche relative al contratto in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, nonché alle società del Gruppo Helvetia in Svizzera e all'estero. L'Helvetia può inoltre raccogliere le informazioni pertinenti, in particolare sull'andamento dei sinistri, presso gli uffici competenti e altri terzi.